Legge regionale 14 ottobre 2002, n.37

Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane).

ARTICOLO 1
(Modificazioni ed integrazioni all`articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82)

1. Il comma 3 dell`articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunita` montane), e` sostituito dal seguente:

"3. Con le norme statutarie di cui all`articolo 13, comma 2, le Comunita` montane costituite ai sensi della presente legge provvedono altresi` alla rideterminazione della composizione degli organi rappresentativi ed esecutivi, in osservanza delle previsioni del decreto legislativo n. 267 del 2000."

2. Il comma 4 dell`articolo 11 della legge regionale n. 82 del 2000 e` sostituito dal seguente:

"4. Fino all`entrata in vigore delle norme degli Statuti sulla rideterminazione della composizione degli organi di cui al comma 3:

a) nel caso di Comunita` montane, costituite ai sensi dell`articolo 5, che comprendono i medesimi Comuni delle Comunita` montane preesistenti di cui all`allegato 2, resta ferma la composizione dell`organo rappresentativo e dell`organo esecutivo;
b) negli altri casi, l`organo rappresentativo e` provvisoriamente composto dal Sindaco e da due rappresentanti, uno dei quali espresso dalla minoranza, di ciascun Comune partecipante, eletti dai rispettivi consigli comunali; l`organo esecutivo e` provvisoriamente composto da un numero di componenti non superiore a quattro, se la popolazione complessiva non supera i 10 mila abitanti, e non superiore a sei, se la popolazione complessiva e` compresa tra 10 mila e 100 mila abitanti."

3. Dopo il comma 4 dell`articolo 11 della legge regionale n. 82 del 2000, e` aggiunto il comma 4 bis:

"4 bis. Gli statuti delle Comunita` montane di cui al comma 4, lettera a) possono, in via transitoria, mantenere ferma la composizione dell`organo rappresentativo e dell`organo esecutivo fino al 31 luglio 2004, e comunque non oltre il rinnovo della maggioranza dei consigli dei Comuni facenti parte della Comunita` montana se antecedente alla data del 31

luglio 2004."

ARTICOLO 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.